

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, in coerenza con i principi fondamentali in materia di spettacolo di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) e in materia di cinema e audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), promuove e sostiene la riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici chiusi o dismessi per periodi di tempo prolungati ed a tal fine:
 - a) modifica la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e la legge regionale 23 luglio 2014 n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);
 - b) sostiene il riavvio e la programmazione delle attività del Cinema Teatro Carani di Sassuolo nelle annualità 2024, 2025 e 2026.

Articolo 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:
"g bis) attività di riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni;".

Articolo 3

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014 è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Regione sostiene altresì l'attività di riavvio di sale cinematografiche chiuse da più di otto anni".

Articolo 4

Contributo straordinario per la riapertura del Cinema Teatro Carani di Sassuolo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS per concorrere agli oneri delle attività di spettacolo programmate dalla stessa per la stagione inaugurale 2024 e per le annualità successive 2025 e 2026, stabilito in un importo massimo di euro 500.000,00 così ripartito: euro 130.000,00 nell'esercizio finanziario 2024, euro 185.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 ed euro 185.000,00 nell'esercizio finanziario 2026.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, nel limite massimo di euro 130.000,00 nell'esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di euro 185.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2. La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.